ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
MONTEPAONE (CZ) - Via Pelaggi - Tel./Fax 0967.576548 - C.F. 97035420799 –
C.M. CZIC84600B Mail: czic84600b@istruzione.it –
PEC: czic84600b@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER UN'INCLUSIONE CONSAPEVOLE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



PRIMA PARTE

1 UNA SCUOLA ACCOGLIENTE PER TUTTI

1.1 PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza, in accordo con le recenti novità introdotte dal D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, deliberato dal Collegio dei docenti e parte integrante del PTOF, contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti **le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali**; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica; **traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell'accoglienza** e delle attività connesse.

L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012.

Con tale documento la scuola si impegna, quindi, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a promuovere un'efficace formazione di tali alunni attraverso l'adozione di strategie didattiche che esplicitino una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi. Il protocollo, al contempo, formalizza le procedure da attuare: a partire dall'ingresso in istituto di un alunno con BES e dalla consegna della diagnosi, fino alla redazione del PDP/PEI e, attraverso il monitoraggio dello stesso, alla valutazione finale delle azioni intraprese. Il documento è condiviso all'interno dell'istituto e costituisce un atto di rilevanza gestionale e organizzativa che, insieme al PTOF ed al PAI, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:
amministrativo-burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);

- **comunicativo-relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo–didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- **sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

Il protocollo di accoglienza costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della nostra comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica.

1.2 FINALITA'

Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende raggiungere le seguenti finalità:

- creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l'integrazione, la collaborazione, la solidarietà tra pari;
- definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il personale dell'Istituto; favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;
- mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
- informare e formare adeguatamente il personale coinvolto;
- ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l'adozione di interventi ad hoc; - condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;

adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. Il Protocollo di Accoglienza delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:

1. **amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
2. **comunicativo e relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
3. **educativo–didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica);

4. sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del "*Progetto di vita*" dell'alunno).

L'adozione del Protocollo di Accoglienza da parte dell'Istituzione Scolastica consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, e nella Legge 170/2010 relativa agli alunni con DSA, senza trascurare gli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici e quelli che vivono situazioni temporanee di svantaggio.

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto è prevista l'integrazione normativa e la rivisitazione periodica, sulla base delle esperienze realizzate e delle eventuali nuove indicazioni.

1.3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

Alunni con disabilità (certificata secondo la L.104/1992):	**Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (certificati secondo la L. 170/2010):**	**Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013):**
Disabilità intellettiva Disabilità motoria Disabilità sensoriale Pluridisabilità Disturbi Neuropsichiatrici	Dislessia Disortografia Disgrafia Discalculia	Altre tipologie di disturbo non previste nella L. 170/2010 Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato Alunni con svantaggio socio economico-culturale
Piano Educativo Individualizzato	**Piano Didattico Personalizzato**	**Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe)**

1.4 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

RISORSE UMANE INTERNE

Dirigente Scolastico	▪ Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. ▪ Cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli alunni con BES. ▪ Adotta protocolli di individuazione precoce dei problemi di apprendimento. ▪ Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività dell'Istituto. ▪ Promuove la definizione del protocollo di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. ▪ Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse. ▪ Stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze. ▪ Gestisce le risorse umane e strumentali. ▪ Supervisiona tutte le azioni previste dal Piano per l'inclusione e coordina le figure di sistema impegnate nella sua realizzazione. ▪ Costituisce e convoca il GLI. ▪ Convoca i GLO per ogni singolo alunno con disabilità.
Funzione Strumentale Area 4 – Inclusione – Referente BES Referente DSA	▪ Ricopre l'incarico di Funzione Strumentale per l'inclusione, coordina i processi di inclusione e collabora con la commissione BES. ▪ Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano per l'Inclusione. ▪ Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l'inclusione. ▪ Ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES *(documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92, predisposizione DF o PDF, ore di sostegno, ore di assistenza specialistica, servizio SADE, ecc.)*. ▪ Raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal Consiglio o dal team (PEI/PDP). ▪ Garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle tipologie di BES. ▪ Formula proposte di lavoro. ▪ Attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al disagio. ▪ Coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni *(famiglie, ASL, Enti territoriali, Centri di supporto e riabilitazione, C.T.I. e C.T.S. di riferimento).*

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
Docenti Curriculari	▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. ▪ Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata.	▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia ,il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. ▪ Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata.	▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. ▪ Curano l'orientamento in uscita degli alunni con BES, supportando gli alunni e le famiglie nel passaggio di grado e aiutandoli a scegliere il percorso scolastico che possa valorizzare le potenzialità dell'alunno.
Docente di Sostegno	▪ Partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe. ▪ Supporta il Consiglio di classe o Docenti di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. ▪ Promuove, con attività specifiche, la perfetta inclusione dell'alunno con disabilità nel suo gruppo-classe. ▪ Elabora, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il PEI per l'alunno con disabilità. ▪ Collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente contitolare della classe.		
Assistenti amministrativi	▪ Ricevono e protocollano la certificazione e/o qualsiasi documentazione dalla famiglia. ▪ Inseriscono la certificazione nel fascicolo personale dell'alunno. ▪ Informano il Dirigente ed la funzione strumentale specifica in caso di nuova certificazione (L. 104/92, L. 170/2010 ecc.) o nuova iscrizione di un alunno straniero. ▪ Aggiorna l'anagrafe di Istituto e il fascicolo personale degli alunni inserendo i PEI e i PDP.		
Collaboratori Scolastici	▪ Aiutano, su richiesta, l'alunno con grave disabilità negli spostamenti interni e nei servizi.		

RISORSE UMANE

Famiglia	▪ Consegna alla scuola la documentazione medica necessaria. ▪ Partecipa ai GLO. ▪ Condivide il PEI o il PDP e collabora alla sua realizzazione.
AA.SS.LL.	▪ Redigono il Profilo di Funzionamento per gli alunni con disabilità. ▪ Partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI e GLO, fornendo consulenza alle famiglie e agli operatori della scuola. ▪ Collaborano alla stesura del PEI e del PF. ▪ Propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento. ▪ Propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES.
Servizi Sociali dei Comuni	▪ Ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la famiglia. ▪ Su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola. ▪ Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia ,attivano la procedura per l'eventuale assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. ▪ Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attivano autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.
Assistenti specialistici	▪ Forniscono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative). ▪ Partecipano all'azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti curricolari.

Centro Territoriale di Supporto (C.T.S)	▪ Rappresenta l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse. ▪ Fornisce supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. ▪ Funge da centro di consulenza, collegamento e monitoraggio. ▪ Promuove, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.), finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. ▪ Le sue funzioni si estendono a tutti i BES.
▪ Favorisce il confronto e la condivisione di materiale e modulistica a livello di rete. ▪ Censisce e confronta le strategie di inclusione esistenti sul territorio. ▪ Realizza iniziative per la divulgazione delle stesse. ▪ Promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei docenti delle scuole aderenti alla rete. ▪ Gestisce i prestiti e gli scambi di attrezzature. ▪ Fornisce assistenza a genitori e operatori scolastici. ▪ Promuovere attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell'inclusione. ▪ Cura i rapporti con gli altri CTI.	

Centro Territoriale per l'Inclusione

GRUPPI DI LAVORO

GLI	Effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con altri Bisogni Educativi Speciali) presenti nell'Istituto. Definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. Predispone una modulistica condivisa a livello di Istituto. Raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di inclusione). Garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi con alunni con BES. Raccoglie le proposte formulate dai GLO o altri organi. Redige il Piano per l'Inclusione. Effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica del Piano per l'Inclusione).
GLO	▪ Raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tipologia di disabilità e sulle risorse che l'Istituto, la famiglia e gli esterni possono mettere a disposizione. ▪ Definisce gli interventi inclusivi da attivare per la specifica situazione. ▪ Approva il PEI. ▪ Stabilisce l'eventuale redazione e/o aggiornamento di DF e PDF. ▪ Effettua la verifica in itinere e finale dei risultati, attivando le necessarie azioni di rimodulazione.

In un'ottica di "*speciale normalità*", tutte le risorse umane dell'Istituto e del territorio danno il proprio contributo, in base allo specifico ruolo o alla specifica mansione, in modo da assicurare una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni con BES.

1.5 Riferimenti normativi

Il presente protocollo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

Legge n. 104/1992: "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge n. 40 del 6 marzo 1998: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009: "*Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*".

Nota MIUR prot.n. 6013 del 4 dicembre 2009: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).

Nota MIUR prot.n. 4089 del 15 giugno 2010: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.

Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010: "*Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"*.

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011: Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012: *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*. **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013**: Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.

Nota MIUR prot.n. 2563 del 22 novembre 2013: Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).

Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014: "*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*".

Legge 107 del 13 luglio 2015: "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*. **Decreto legislativo n. 62 - art. 11 del 13 aprile 2017**: "*Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*".

Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017: "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*".

D.M. n. 741/2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. **D.M. n. 742/2017**: Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. **Nota MIUR prot.n. 1865 del 10 ottobre 2017**: "*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*".

Nota MIUR prot.n. 2936 del 20 febbraio 2018*: "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI".* **Nota MIUR prot.n. 7885 del 9 maggio 2018**: Chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Nota MIUR prot.n. 1143 del 17 maggio 2018: Indicazioni sull'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Nota MIUR prot.n. 5729 del 4 aprile 2019: Alunni con bisogni educativi speciali – Chiarimenti.

Nota MIUR prot.n. 5772 del 4 aprile 2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.

D. Lgs 7 agosto 2019, n. 96: disposizioni integrative e correttive al D.Leg. 13 aprile 2017, n.66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera C), della L. 13 luglio 2015, n. 107". (GU Serie Generale n. 201 del 28/08/2019)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2019.

SECONDA PARTE

2 Accoglienza ed inclusione degli alunni con disabilità

(certificati ai sensi della Legge 104/1992)

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti **l'ICF** (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

2.1 Documenti per l'inclusione degli alunni con disabilità

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e successivi decreti attuativi come il D.l.gs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, a partire dal 1 gennaio 2019. Con l'ICF viene introdotto il **Profilo di Funzionamento**, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. E' propedeutico per il **PEI** ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell'ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

· **Diagnosi Clinica:** definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. E 'redatta dalla ASL o medico privato convenzionato.

· **Diagnosi Funzionale:** è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di "handicap". Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali. La D.F. è redatta al passaggio tra ogni ordine di scuola e integrata da eventuali relazioni cliniche di aggiornamento rilasciate ai genitori in occasione delle verifiche periodiche.

· **Profilo Dinamico Funzionale**: è un documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo. Viene redatto dall' unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale. Viene redatto nel primo anno di certificazione dello studente. Il P.D.F. viene *"aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore*" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre " *alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell' ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico"* (D.L. 297/94). · **Piano Educativo**

Individualizzato (PEI): ll Piano educativo individualizzato , è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 Legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell' operatore

psicopedagogico, in collaborazione con la famiglia. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe, redige il PEI sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Il PEI verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell'istituto.

2. 2 Percorsi didattici degli alunni con disabilità

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, tre possibili percorsi didattico-educativi:

1. **Percorso paritario**: come tutti i compagni, che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati.
2. **Percorso semplificato** o "per obiettivi minimi": che prevede la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (**L. n° 104/92**, art. 16, comma 1), modificando strategie, metodologie e strumenti utilizzati.

L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi extracurriculari e stage formativi. Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono consistere anche in prove semplificate o prove equipollenti. La valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe.

Le prove equipollenti possono consistere in:

· **Mezzi diversi**: Le prove possono ad esempio essere svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.

· **Modalità diverse:** Il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse: risposta multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc.

· **Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero**: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d'esame (anche la mattina stessa). (Commi 7 e 8 dell'art.15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio di stato n. 348/91)

· **Tempi più lunghi nelle prove scritte** (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94)

Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio.

3. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. differenziato, dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati ufficiali C.M. n° 125/01). La valutazione sarà conforme agli obiettivi previsti dal P.E.I. e non ai programmi previsti per la classe e sarà adottata ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'O.M. 90 del 21/05/01 e O.M. n. 122 del 2009. Il raggiungimento degli obiettivi differenziati costituisce credito formativo che consente all'alunno di iscriversi alle classi successive e partecipare agli esami di Stato con prove rapportate al PEI e conseguimento finale di un attestato di competenze. Con tale attestato l'alunno potrà frequentare dei corsi professionali (art. 321 e seguenti del D.L.von. 297/94). E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/2001).

2.3 Valutazione alunni e alunne con disabilità

La **valutazione** coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno.

Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:

- In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati;
- Differenziata
- La scelta verrà definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno.
- I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:
- Metodo di studio
- Partecipazione all'attività didattica
- Impegno dimostrato
- Progresso rispetto al livello iniziale dell'alunno e della classe

- La situazione personale
- Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

2. 4 PROVE INVALSI

Per gli alunni con disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre l'esonero della stessa.

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Di conseguenza:

Il **Consiglio di classe**:

può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.

Agli **alunni dispensati** dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.

In base al **PEI**, possono essere previste:

Misure **compensative**:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
- calcolatrice;
- dizionario;
- ingrandimento;
- adattamento prova per alunni sordi (formato word);- Braille (per Italiano e Matematica).
- Misure **dispensative**:
- esonero da una o più prove;
- o per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

2. 5 Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I candidati con disabilità:

- svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;

- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

2. 6 Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di ***Certificazione delle competenze*** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che *"per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."*

2.7 Riferimenti legislativi

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

· ***Con la legge 517/1977*** si introduce il termine di "**integrazione**" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.

· ***La legge 104/1992*** costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di **diritto allo studio dei disabili**. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale." · ***Con la legge 53/2003***, **la personalizzazione** diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno.

· Il passaggio fondamentale verso l'inclusione, si trova ***nella legge 170/2010***, con la quale si tutela **il diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento**. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.

· ***Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento*** si delinea e precisa **la strategia inclusiva nella scuola Italiana** al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

· ***Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66*** si attuano "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita".

· Il ***Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96*** indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

TERZA PARTE

3 Accoglienza ed inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

(ai sensi della Legge 170/2010 e della Direttiva Ministeriale 27-12-12)

I *disturbi specifici di apprendimento* (**DSA**) riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

Dislessia**,** cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;

Disortografia, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;

Disgrafia, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;

***Discalculia*,** cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

Occorre distinguere, inoltre tra difficoltà e disturbo:

difficoltà: non è innata, è modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato; è automatizzabile anche se in tempi dilatati; ***disturbo***: è innato; è resistente all'intervento didattico; è resistente ad interventi volti automatizzazione.

3. 1 Diagnosi ed individuazione DSA

Il cuore del protocollo di accoglienza è la descrizione sistematica e precisa delle diversi fasi di attuazione. Deve esser chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in atto, come devono esser effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle.

Il primo momento è quello dell'iscrizione dell'alunno: le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati), che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata.

L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni

provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA la presenza della documentazione. Questi ultimi si accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP. L'assistente amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza.

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d'Istituto per i DSA concordano un primo incontro informativo con i genitori per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento. Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno per divenire base su cui organizzare il piano didattico personalizzato.

Il Dirigente Scolastico procede alla determinazione della classe e/o sezione, all'accoglienza e allo scambio di informazioni sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC. competenti, garantendo equi- eterogeneità tra classi parallele, ove presenti.

Per una descrizione più dettagliata delle fasi di attuazione del Protocollo per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Con le linee guida per la diagnosi e la gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento, emanate dalla Regione Calabria con documento del 09/05/2023, si mettere in evidenza che i docenti potranno rilevare, eventuali difficoltà di apprendimento, attraverso questionari osservativi, standardizzati appositamente per la scuola. Tali attività di rilevazione, si esplicheranno attraverso l'osservazione sistematica e l'utilizzo di specifiche check - list da parte dei docenti.

3. 2 Piano Didattico Personalizzato per alunni DSA

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, dopo un'accurata fase di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA Tale piano contiene:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Il Piano viene sottoscritto dai componenti del CdC, dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dagli operatori del servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica. La condivisione con la famiglia si concretizza con la firma dei genitori. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno.

Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di **monitoraggio** del piano didattico personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine del primo periodo di valutazione (trimestre/quadrimestre), ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti. Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico.

3.3 Strumenti Compensativi e Misure Dispensative

La scuola richiede agli studenti competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le *Linee Guida* allegate al **DM del 12 Luglio 2011** suggeriscono, **quali strategie e strumenti compensativi:**

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;

4 insegnare allo studente modalità di lettura , anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;

4 la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; 4 la sintesi vocale, con i relativi software; 4 l'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

4 la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

4 la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica.

4 l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi

4 l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;

4 l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;

4 usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste; 4 per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;

4 per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne **le misure dispensative**, le *Linee Guida* indicano la dispensa: 4
dalla lettura a voce alta in classe;

4 dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;

4 da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;

4 dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con DSA in merito alle prove INVALSI, all'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e alla Certificazione delle competenze.

3.4 Svolgimento delle prove INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Di conseguenza:

1. Sono previsti **strumenti compensativi** e/o tempi più lunghi: **-** se indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
2. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere,la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
3. Sulla base della certificazione medica, agli alunni **dispensati** da una o più prove INVALSI o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea: **-** non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione.
4. In base al **PDP**, possono essere previste:

- Misure **compensative**: tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova); dizionario;

donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia; calcolatrice.

- Misure **dispensative**:

esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

3.5 Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di ***Certificazione delle competenze*** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art.9, attuativo della riforma la "*buona scuola*".

Nel **documento di certificazione**, in caso di alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua traniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l'Esame di Stato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le

scuole entro la fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

- Italiano (6 livelli);
- Matematica (6 livelli);
- Inglese**:** lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli).

3.6 La valutazione degli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici

La nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019 ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione

delle competenze.Nello specifico, in sede di esame e per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT, per gli alunni con bisogni educativi speciali che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/92 e della legge n.

170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

3.7 RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DSA - Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione

- Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 *Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.*
- **Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010** "Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento"
- **Legge 8 ottobre 2010 n. 170** *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- **Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011** suggeriscono strategie e strumenti compensativi.

QUARTA PARTE

4 Accoglienza ed inclusione degli alunni con svantaggio

(ai sensi della Direttiva Ministeriale 27-12-12)

4.1 Alunni con svantaggio linguistico-culturale

Per facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, si fa riferimento alle Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014: "*Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica*".

Dopo **l'iscrizione**, la fase della **prima conoscenza** ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni in merito all'alunno, che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. Tali informazioni saranno ricavate dai dati forniti al momento dell'iscrizione, dalla somministrazione di un test di ingresso che valuterà il livello di conoscenza dell'italiano L2 e, se non sufficienti, si procederà a organizzare uno o più incontri con i genitori (eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico). Il Consiglio di classe, raccolte le informazioni riguardanti l'alunno straniero e somministrate prove di ingresso per valutare i bisogni specifici dell'alunno, predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuando, all'interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, i contenuti, la valutazione, le strategie di lavoro e altri interventi didattici, ma soprattutto un supporto per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana.

In particolare ciascun docente selezionerà i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla progettazione didattica e preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina. Il PDP è previsto dalla normativa vigente sui BES e può essere predisposto nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.I criteri che il Consiglio di classe/Docenti di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti:

- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell'alunno;

- risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;
- livello di scolarizzazione dell'alunno;
- durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia; 4 lingua di origine.

4.2 Le tappe dell'inclusione per gli alunni con svantaggio linguistico - culturale

AZIONE	ATTORI	PROCESSI	TEMPI
Iscrizione	Assistente amministrativo	· Dare le prime informazioni sulla scuola. · Richiedere la documentazione. · Aiutare nella compilazione della domanda di iscrizione. · Fissare un appuntamento con il Dirigente Scolastico o Referente BES	Al momento del primo contatto con la scuola.
Colloquio con i genitori	Dirigente Scolastico Referente BES	· Raccogliere informazioni sull'alunno, sulla sua storia scolastica. · Presentare l'organizzazione della scuola (orari, attività, ecc). · Illustrare le modalità di inserimento e le attività predisposte per il primo periodo di scuola.	Giorni immediatam ente successivi all'iscrizion e.
Assegnazione alla classe/sezione	Commissione	· Predisporre e somministrare prove di ingresso specifiche (italiano,	Entro una settimana dall'iscri zio ne.

		matematica,inglese). · Analizzare i dati raccolti. · Proporre al Collegio l'eventuale inserimento in classe diversa da quella corrispondente all'età dell'alunno.	
Progettazione attività di accoglienza nella classe e nella scuola	Consiglio di classe/Team docenti (in collaborazione il Referente BES ed eventuale mediatore culturale)	· Facilitare l'inserimento in classe. · Stabilire un rapporto collaborativo con la famiglia (laddove presente). · Osservare l'alunno. · Elaborare il PDP sulla base della situazione di partenza.	Dalla data di inserime nto in classe.
Valutazione	Consiglio di classe/Team docenti	· Valutare i progressi in itinere e gli esiti positivi, anche parziali, facendo riferimento al PDP.	In occasio ne delle riunioni del Consigli o di interclass e/c lasse e in sede di scrutinio intermedi o e finale.

4.3 Alunni con svantaggio socio-economico

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

Il Consiglio di classe/Docenti di classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, come risulterà dai verbali dei Consigli.

Lo specialista, ove presente, (es. psicologo, psicopedagogista ecc.) può essere di supporto ai docenti,sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente. La famiglia deve essere informata dei

bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo dell'alunno. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti nelle progettazioni didattiche.

4.5 Alunni con svantaggio comportamentale relazionale

Lo svantaggio comportamentale-relazionale riguarda:

- alunni con problematiche psicologiche e relazionali: poco motivati, passivi, aggressivi, non integrati in contesti sociali, con scarsa autostima.

4.6 La valutazione degli alunni con svantaggio

Al momento della valutazione, per tutti gli alunni con svantaggio innanzi citati, è necessario tener conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:

- concordare con l'alunno alcune attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe;
- definire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano prove quanto più possibile assimilabili al percorso comune;

- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva;

- trasferire le informazioni da un ordine di scuola ad un altro, nei momenti di passaggio.

Per gli alunni che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/92 e della legge n. 170/2010, e che comunque non sono in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative o strumenti compensativi, anche se indicati nel PDP. Pertanto, tali alunni svolgeranno, come precisato dalla nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019, le stesse prove dei compagni di classe sia nell'ambito delle prove INVALSI CBT che dell'esame conclusivo del I ciclo.

In questi casi, il PDP non va comunque considerato un inutile adempimento burocratico, ma va inteso come il necessario strumento di lavoro per dichiarare e sistematizzare gli interventi educativi e didattici che i team docenti e i consigli di classe intendono mettere in campo per assicurare all'alunno gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la sua partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe, coinvolgendo la famiglia, e impegnandosi a verificare e monitorare i progressi nel tempo rispetto agli obiettivi personalizzati prefissati.

QUINTA PARTE

5 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

5.1 Il valore della continuità educativa e didattica

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone. È, pertanto, uno dei pilastri del processo educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola.

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta per tutti gli alunni e, in particolar modo, per gli alunni con BES, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere,

frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare l'alunno ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro.

Il nostro Istituto prevede diversi momenti di raccordo per facilitare il passaggio degli alunni con BES nei diversi ordini di scuola e costruire un percorso di continuità educativa e didattica. I progetti per la continuità, previsti nella progettazione di ogni plesso, hanno lo scopo di garantire all'alunno il diritto ad una formazione organica e completa, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. Lo scambio di informazione tra un ordine e l'altro è stato reso sistematico e la visita dei bambini ai nuovi plessi (bambini di 5 anni in visita nei plessi della Scuola Primaria; bambini di 5^ Primaria in visita nei plessi della Scuola Secondaria di I grado), per conoscere gli alunni delle altre classi e i nuovi docenti, è ormai un appuntamento fisso. I docenti, inoltre, organizzano percorsi laboratoriali o tematici tra classi ponte in modo da inserire gradualmente l'alunno nell'ambiente di apprendimento dell'ordine di scuola successivo.

In un'ottica di continuità e verticalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, nel Curricolo d'Istituto, sono stati declinati per ogni anno scolastico dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado.

Le finalità dei progetti "continuità" realizzati, nel discorso più ampio di "cura educativa" dell'alunno con bisogni educativi speciali, sono:

· facilitare il passaggio dell'alunno da un contesto all'altro;

· garantire il mantenimento dei progressi registrati durante il precedente percorso scolastico;

· garantire il prosieguo di un'esperienza scolastica positiva, coerente con i bisogni individuali e con i ritmi di apprendimento dell'alunno stesso;

· definire pratiche condivise dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado (progettazione, realizzazione, verifica, valutazione);

· promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra le parti interessate al fine di garantire la continuità dell'approccio psico-educativo tra un ordine e l'altro, la continuità dell'approccio collaborativo con la famiglia e con l'équipe multidisciplinare di riferimento, per quanto riguarda gli alunni diversamente abili.

5.2 La didattica orientativa e il successo scolastico e formativo

Il processo di orientamento degli alunni con BES è finalizzato all'individuazione e alla progressiva costruzione del "progetto di vita" della persona nella sua globalità, nel rispetto dei bisogni e attraverso la valorizzazione delle potenzialità.

Il processo di orientamento si basa su ipotesi formulate sulla scorta delle rilevazioni e delle osservazioni effettuate durante il percorso formativo nell'ambito scolastico. Per questo l'orientamento si può considerare **un processo formativo continuo** che aiuta l'alunno a maturare capacità di decisione, di autoconsapevolezza e di autostima, parallelamente con lo sviluppo cognitivo. In questa prospettiva, la scuola ha il compito di attivare una didattica orientativa fin dalla Scuola dell'Infanzia, promuovendo in ciascun alunno la conoscenza di sé (punti di forza, punti di debolezza, attitudini, capacità e interessi personali, talenti, ecc.) e lo sviluppo di capacità decisionale e progettuale.

La didattica orientativa, di conseguenza:

1. riguarda tutto il percorso scolastico dell'alunno;

2. coinvolge tutte le discipline;
3. tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità e interessi personali; 4. persegue l'obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli riguardo al proprio futuro;
5. rappresenta un valido strumento di prevenzione dell'insuccesso e/o abbandono scolastico;
6. è indispensabile alla costruzione del "progetto di vita" degli alunni diversamente abili;
7. è garanzia di successo scolastico e formativo per gli alunni con DSA o altri bisogni educativi speciali.

Il nostro Istituto intende l'azione di orientamento come parte integrante della didattica inclusiva, a partire dalla Scuola dell'Infanzia, attraverso la Scuola Primaria, fino ad arrivare al passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado al percorso successivo, e si impegna, pertanto, a:

· **progettare** iniziative culturali che mirano al potenziamento delle capacità individuali e alla manifestazione delle proprie idee da parte degli alunni.

· **elaborare** strumenti curricolari e metodologici per potenziare negli alunni le strategie metacognitive e le abilità trasversali.

· **operare** per lo star bene a scuola, offrendo un'ampia progettualità nella quale ciascun alunno possa trovare la propria strada evidenziando le proprie difficoltà e, soprattutto, le proprie potenzialità.

· **costruire** relazioni positive tra tutti gli operatori scolastici e con gli alunni, le famiglie e il territorio, ponendosi in tal modo come punto di riferimento nel percorso di costruzione della propria identità che ciascun alunno compie al suo interno.

· **integrare**, cioè riconoscere e valorizzare ogni differenza.

· **formare** insegnanti "facilitatori", in grado cioè di stabilire un efficace rapporto interpersonale con gli alunni per la loro crescita spontanea in un clima di libertà e di fiducia.

L'orientamento nella sua accezione formativa globale, dunque, nasce dall'intreccio del lavoro dei Consigli di classe/Team docenti, dei vari progetti presenti nel PTOF, delle varie iniziative

proposte dalla scuola per offrire a ciascun alunno dei punti di riferimento concreti per costruire il proprio percorso di vita.

Nel triennio della Scuola Secondaria di primo grado, l'orientamento assume una connotazione maggiormente informativa per fornire agli alunni gli strumenti necessari per affrontare consapevolmente, ed in base alle proprie inclinazioni, il momento della scelta. Maggiore attenzione è garantita agli alunni con BES per evitare che una scelta poco adeguata alle proprie attitudini possa inficiare il nuovo percorso da intraprendere. Le famiglie degli alunni con BES sono supportate nella fase della scelta dai singoli Consigli di classe; per gli alunni con disabilità, è di fondamentale importanza l'attività del GLO.

CONCLUSIONI

L’Istituto Comprensivo si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in maniera efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e attua, in modo operativo, le indicazioni normative vigenti in materia.